REGIONE DEL VENETO
Azienda Ospedale Università Padova

Procedura di gara aperta telematica di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, e art. 108 del D.Lgs 36/2023 per la realizzazione di un Nuovo Hospice Pediatrico - Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche – Edificio di proprietà aziendale di via Falloppio 17 in Padova
CUP n. I95F24000540003 - CIG n. BA2B5F5070

QUESITO n. 2 del 05/02/2026	***Risposta***
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA - PROFESSIONALE Si chiede conferma che un'impresa con attestazioni SOA nelle Categorie: - OG2, Classifica IV-bis; - OS 3, Classifica II o superiore; - OS 28, Classifica III o superiore; - OG11, Classifica III-bis o superiore; possa partecipare alla procedura. Infatti, la categoria OG2 in classifica IV-bis incrementata di un quinto coprirebbe l'importo delle lavorazioni previste per la categoria (4.200.000,00 euro vs 4.044.832,69) mentre la Categoria OG11 in classifica III-bis consentirebbe le lavorazioni nella categoria OS30 in classifica III-bis.	Si precisa che i chiarimenti possono riguardare solo la procedura e la documentazione di gara. Per quanto riguarda la valutazione dei requisiti posseduti dalla richiedente si fa presente che la valutazione potrà essere svolta sulla base della documentazione che sarà presentata. Pertanto in merito ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica professionale si rimanda al punto 6.2 e seguenti del Disciplinare di gara.
QUESITO n. 3 del 09/02/2026	***Risposta***
Requisito di idoneità professionale rif. capo 6.1.a del Disciplinare In caso di partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese, si chiede conferma in merito al fatto che un'impresa mandante NON in possesso del requisito di iscrizione presso alla Camera di Commercio per "restauro e manutenzione di beni culturali immobili nella categoria OG 2" possa comunque concorrere come parte dell'Associazione a patto che non esegua alcun lavoro in categoria OG 2 (l'impresa in questione è iscritta al Registro delle Imprese, ma non per lavori inerenti la categoria OG2).	Si conferma che l'impresa mandante non in possesso del requisito di iscrizione presso alla Camera di Commercio per "*restauro e manutenzione di beni culturali immobili nella categoria OG2*" possa concorrere come parte del raggruppamento senza poter realizzare lavori rientranti in categoria OG2. In conformità a quanto previsto dall'art. 6.1 del Disciplinare di gara, solo gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni della categoria OG2 (subappaltatori compresi) devono essere iscritti nel registro delle imprese anche per "*i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, ...",* ai sensi dell'art. 5 lettera c) dell'Allegato II.18 del D.lgs. 36/2023.
QUESITO n. 4 del 10/02/2026	***Risposta***
Qualificazione in categoria OG2 In caso di partecipazione di una impresa che fa parte di un consorzio di imprese artigiane (art 65, comma 2 lett. c) Codice), si chiede se la qualificazione nella categoria OG2 possa essere validamente posseduta soltanto dal Consorzio, o se debba essere posseduta anche dall'impresa consorziata indicata come impresa esecutrice per la partecipazione alla gara.	Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del D.lgs. 36/2023 possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento (OG2), in ragione di quanto stabilito dall'art. 132 e 133 del medesimo Codice, nonché ai

	sensi del relativo Allegato II.18 (*vedi Consiglio di Stato, sez. V, 04/02/2025, n. 875, TAR Potenza, 23/10/2025 n. 487 e TAR Toscana 04/06/2024 n. 682*).
QUESITO n. 5 del 10/02/2026	***Risposta***
CHIARIMENTO CRITERIO D.4 - SA8000 In riferimento al criterio di valutazione D.4 dell'Offerta Tecnica, si richiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione SA 8000 debba essere necessariamente rilasciata da un organismo di certificazione operante sotto accreditamento SAAS (Social Accountability Accreditation Services).	No, non è necessario. Il Disciplinare di gara non prevede espressamente che la certificazione SA8000 debba essere rilasciata da un organismo di certificazione operante sotto accreditamento SAAS (Social Accountability Accreditation Services). Secondo autorevole giurisprudenza (*sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 25 novembre 2025, n. 9227*), la certificazione SA8000 (Social Accountability) è da ritenersi valida ed efficace ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali anche se la certificazione è stata rilasciata da un organismo privo di accreditamento comunitario, a condizione che la lex specialis di gara non abbia specificamente richiesto tale requisito. Si precisa tuttavia che la società che emette la certificazione, pur non essendo accreditata da SAAS, dovrà attestare la conformità del sistema di gestione della società alla normativa vigente in materia.

Padova, 12/02/2026

Il Responsabile unico di progetto
Ing. Mirco Giusti

Firmato digitalmente da: Mirco Giusti
Organizzazione: AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA/00349040287
Data: 12/02/2026 15:34:53